



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. 5 DEL 29-04-2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' IMPIANTI AGNO SRL NELLA SOCIETA' IMPIANTI ASTICO SRL

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione seduta **pubblica**.

CORTESE LUCA	Presente
CAMPESE MARIA TERESA	Presente
TAMMARO ANTONIO	Presente
DE MURI FEDERICA	Presente
CASTELLO PIETRO	Presente
SANTORSO GIANFRANCO	Presente
POZZAN PAOLA	Presente
RIZZI ANNA	Presente
MOLO ALBERTO	Presente
MENEGHELLO GIORGIO	Presente
CORTESE FABIO	Presente
FATTAMBRINI MIRIA	Presente
PARISOTTO DEBORA	Presente

Partecipa alla seduta il segretario comunale Taibi Giuseppe.

Il Sig. **CORTESE LUCA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

IL SINDACO
CORTESE LUCA

Il segretario comunale
Taibi Giuseppe

E' presente in aula il Presidente Dott. Giordano Rossi che fa una cronistoria delle motivazioni per cui si è dovuto procedere a quest'operazione. Dice che la Società Impianti Agno per diversi anni non riusciva a raggiungere il milione di euro condizione per poter rimanere in vita. I Comuni soci di Impianti Agno, in particolare Valdagno e Recoaro, hanno voluto fortemente questa fusione con la società Impianti Astico.

Alle ore 20,18 entra il Consigliere Castello Pietro

Presenti n. 13

Dopo l'incorporazione dell'asset della rete in Viacqua, si trattava di stabilire cosa fare della rete idroelettrica. La questione su cui si è discusso è legata al rapporto di concambio.

Il Consigliere Meneghello chiede se dal punto di vista dell'utile cosa sono in grado di generare questi impianti.

Dott. Giordano Rossi risponde che lo studio del prof. Farinò afferma che il rapporto di concambio dipende proprio dalla redditività del capitale.

Il Consigliere Meneghello, guardando i dati del 2019, dice che esaminando la nota integrativa, appare che gli impianti non portino oggi un grande utile.

Il Dott. Rossi Giordano risponde che l'aspettativa di redditività dipende dal mercato che oggi è in aumento e che questa fusione era fondamentale per Impianti Agno.

Dato atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco mette ai voti la proposta di delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO opportuno rappresentare in questa sede il perimetro di sintesi di un'ipotetica aggregazione delle società Impianti Astico Srl, della quale il nostro Comune è socio con una partecipazione pari al **5,213%**, e Impianti Agno Srl. Entrambe dette società, come noto, hanno sviluppato la propria attività nell'ambito dell'energia da fonti rinnovabili (idroelettrica) pur restando, con particolare riferimento ad Impianti Astico Srl, anche proprietarie dei beni e delle infrastrutture idriche dedicate all'erogazione dell'essenziale SII (servizio idrico integrato gestito da Viacqua SpA) sul territorio:

- l'operazione di cui qui trattasi si perimetrerebbe in una fusione per incorporazione, di profilo codicistico, nel contesto della quale Impianti Astico Srl incorpora Impianti Agno Srl; così facendo la prima proseguirebbe nel proprio percorso societario mentre la seconda cesserebbe di esistere aggregandosi, come detto, alla prima;
- detta operazione potrebbe porsi all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Numerosi sono infatti gli interventi normativi che si sono

susseguiti e che pongono sempre più l'attenzione alla corretta e razionale gestione della *res pubblica* in un'ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema (*spending review*). Già la Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2015 aveva posto l'accento sulle società partecipate pubbliche che, sulla scorta del Piano Cottarelli, gravavano passivamente sui bilanci degli Enti Pubblici locali soci. Con l'obiettivo di ottenere un maggiore efficientamento della gestione della *res pubblica*, e soprattutto per evitare che eventuali perdite condizionassero i bilanci degli enti pubblici soci, ricadendo quindi sulla collettività, il legislatore ha ritenuto apprezzabili anche, e soprattutto, le aggregazioni tra società partecipate. Più recenti interventi normativi (L. 124/2015 - D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) proseguono concretamente sulla strada già precedentemente intrapresa, mantenendo la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità del sistema e prescrivendo altresì talune caratterizzazioni fondamentali, in punto società a partecipazione pubblica, in assenza delle quali le medesime non sono legittimate a proseguire nella loro attività gestoria. E anche in questo caso incentivando la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche similari, anche indirette, o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo.

PRECISATO che:

- uno degli elementi dirimenti di tali processi di aggregazione societaria consta, ovviamente, nella definizione puntuale dei cosiddetti pesi ponderali che i distinti soggetti societari assumeranno nel contesto della società post fusione; il riferimento è, ovviamente, al rapporto di concambio il quale deve civilisticamente definire, come detto, il valore delle società interessate dall'operazione straordinaria determinando così le quote di partecipazione della nuova compagine sociale nella società post fusione. Vi sono molteplici modalità, dottrinalmente e giurisprudenzialmente accettate, funzionali alla determinazione del valore di un'azienda; ciò che risulta dirimente non è tanto il criterio adottato ma piuttosto, in termini di razionalità e ragionevolezza, l'omogeneità del medesimo per tutti i soggetti societari coinvolti dall'operazione;
- come noto, la società Impianti Agno Srl sta trasferendo le proprie reti e le proprie infrastrutture idriche dedicate al SII alla società Viacqua SpA tramite un'operazione di scissione parziale proporzionale; ad intervenuta efficacia giuridica di detto trasferimento, la società Impianti Agno Srl disporrà nel proprio attivo patrimoniale esclusivamente delle centrali idroelettriche operative sul territorio della Valle dell'Agno. Considerato che la maggior parte dei Comuni soci di Impianti Agno Srl intende cedere la propria partecipazione nella società, quest'ultima ha affidato al prof. Farinon – Dottore Commercialista – la strutturazione di una perizia di stima sul valore di Impianti Agno Srl

perimetrando esclusivamente dette centrali idroelettriche così da poter definire il riferibile valore corrente delle quote. Il criterio adottato dal Perito è di natura squisitamente reddituale e finanziaria in quanto attualizza i redditi (i flussi finanziari) che dette centrali produrranno per la durata residua delle concessioni in essere. Detta modalità di valutazione, assai condivisibile, è stata adottata anche da Impianti Astico Srl la quale, come noto, ha, correttamente e trasparentemente, ritenuto d'incaricare il medesimo Prof. Farinon affinché valutasse, adottando gli stessi criteri, la società Impianti Astico Srl nel suo complesso considerando, quindi, non solo l'impatto reddituale delle proprie centrali idroelettriche ma perimetrando anche i canoni attivi percepiti da Viacqua SpA a fronte della messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture idriche in favore di Viacqua SpA medesima (quale gestore unico del SII nel proprio ambito territoriale di competenza). Comparando i valori omogenei e ipotizzando, come sopra rappresentato, una fusione per incorporazione di Impianti Agno Srl in Impianti Astico Srl emerge che il rapporto di concambio prettamente algebrico attribuisce una percentuale delle quote di partecipazione nella società post fusione (i) ai soci Astico per circa l'83% e (ii) ai soci Agno per circa il 17%. Va peraltro specificato che, nell'eventualità che, e nel momento in cui, la descritta operazione di fusione venisse perfezionata, i soci di Impianti Agno Srl sarebbero, come da indicazioni pervenute da Impianti Agno Srl medesima, esclusivamente il Comune di Valdagno e il Comune di Recoaro Terme. Infatti gli altri otto Comuni soci hanno già manifestato nelle rispettive sede istituzionali la volontà di cedere le proprie partecipazioni societarie, mentre i due Comuni sopra indicati hanno, d'altro lato, espresso l'intenzione di acquisirle, esercitando il diritto di opzione previsto dalla normativa civilistica;

- qualora detta operazione di fusione non venisse perfezionata, la società Impianti Agno Srl dovrebbe essere posta in liquidazione volontaria non presentando la condizione giuridica per un suo mantenimento *stand alone*. Ciò comporterebbe la necessità di alienare sul mercato e al miglior offerente le proprie centrali idroelettriche. Ne deriverebbe altresì che il contratto di rete, che attualmente lega Impianti Astico Srl e Impianti Agno Srl e che regola la ripartizione di alcuni costi (le risorse umane, su tutto), verrebbe a cessare. Impianti Astico Srl potrebbe, nel contesto, decidere comunque di acquisire dette centrali idroelettriche ma dovrebbe partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica con il concreto rischio che tali assets venissero alienati, verosimilmente, ad un valore di mercato sensibilmente superiore all'attuale valutazione di profilo reddituale-finanziario rappresentata dal Prof. Farinon. Nel contempo Impianti Astico Srl medesima dovrebbe, con tutta probabilità, assumere ulteriori risorse umane per la gestione delle proprie attività caratteristiche implementando così i costi a conto economico e ciò, come detto, stante la cessazione della collaborazione con Impianti Agno Srl tramite il già citato contratto di rete. Contemplando sommariamente, e complessivamente, tali eventi parrebbe quindi, in estrema sintesi, che l'operazione di fusione per incorporazione sia quantomeno vantaggiosa per Impianti Astico Srl

e ciò per due strategiche interconnesse motivazioni: (i) la possibilità di acquisire le centrali idroelettriche ad un giusto prezzo ma senza alcun esborso finanziario essendoci esclusivamente uno scambio di quote sociali; (ii) la perimetrazione nel proprio conto economico dei ricavi aggiuntivi derivanti dalle centrali idroelettriche ex Impianti Agno riducendo così l'impatto dei costi fissi aziendali, implementando la redditività aziendale, così come certificata dal Prof. Farinon, e generando significative economie di scala (il personale nei suoi profili apicali, su tutto, ma non solo) e sinergie, endo ed extra, gestionali (penetrazione in territori ricchi d'acqua potenzialmente adatti ad ospitare nuovi investimenti);

- l'Organo Amministrativo di Impianti Astico, ben consapevole della rilevanza strategica di detto processo di aggregazione, ha commissionato uno specifico parere professionale al **Dott. Cristiano Eberle**, dottore commercialista esperto in società a partecipazione pubblica, affinché si esprimesse sul concambio di fusione determinato *ex-ante* ma chiedendo al medesimo, sul punto, di rappresentare le *ricadute in termini economici che si verrebbero a verificare nel caso non si procedesse alla fusione con Impianti Agno Srl in ordine (i) al personale dipendente, (ii) al contratto di rete sottoscritto con Impianti Agno Srl in scadenza il 31.12.2022 e (iii) alla gestione patrimoniale dei cespiti*. In sintesi detto **parere** – che si allega alla presente deliberazione sotto la **lettera A)** rappresenta, sulla base di specifici (i) riscontri documentali e (ii) dati economico-reddituali trasmessi al professionista dalla società Impianti Astico Srl, che *la mancata aggregazione con Impianti Agno Srl possa generare un effetto negativo nel conto economico prospettico di Impianti Astico medesima*; il professionista prosegue affermando che *il totale dei maggiori costi, attualizzato, che Impianti Astico dovrà sostenere nell'arco temporale 2023 => 2030 qualora la fusione con Impianti Agno non avesse corso, è pari a Euro 698.094; ne consegue che, al contrario, se detta fusione avesse efficacia, tali oneri rappresenterebbero, rispetto allo scenario contro-fattuale, minori costi (o, per meglio dire, costi evitati)*; e, conseguentemente, *tali minori oneri, attribuibili al processo di fusione, potrebbero, in una logica to be, implementare il valore peritale attribuito ad Impianti Agno Srl ed utilizzato per la definizione del concambio originariamente determinato e ciò in quanto il nesso causa-effetto (fusione => economie di gestione) pare empiricamente acclarato*; il Dott. Eberle conclude poi evidenziando che *i valori economici peritali elaborati dal Prof. Farinon, pur necessariamente fondati su principi di generalità ed astrattezza, sono assolutamente condivisibili*; *l'approccio valutativo intrapreso è peraltro pienamente accettato dalla dottrina maggioritaria*; *ne consegue che l'originaria definizione del rapporto di concambio va, senza dubbio, razionalmente apprezzata. Ma ciò non toglie che, nel contesto dell'analisi di convenienza riferibile ad un processo di aggregazione societaria, possano essere considerate anche (i) le efficienze conseguibili dall'operazione straordinaria e (ii) le sinergie attese conseguenti all'operazione straordinaria medesima. Il*

professionista infine ritiene che i “*maggiori costi evitati*” a carico di *Impianti Astico Srl*, qualora la fusione con *Impianti Agno Srl* avesse corso, possano essere considerati nella definizione del rapporto di concambio;

- l’Organo Amministrativo di **Impianti Astico Srl** con proprio **atto deliberativo** – atto che si allega alla presente deliberazione sotto la **lettera B**) - ha condiviso e recepito detto parere professionale rappresentando così, empiricamente e con un approccio scientifico, la coerenza, la sostenibilità e la legittimità di un rapporto di concambio così definito: Impianti Astico Srl 80% - Impianti Agno Srl 20%.

CONSIDERATO, da ultimo, che le Giunte dei Comuni di Valdagno e Recoaro Terme hanno, con proprio atto amministrativo, già formalmente manifestato l’intendimento di procedere con detta operazione di fusione per incorporazione di *Impianti Agno Srl* in *Impianti Astico Srl*, si propone di:

(i) prendere atto della positiva opportunità di addivenire all’incorporazione della società *Impianti Agno Srl* nella società *Impianti Astico Srl*; (ii) prendere atto che l’operazione conterà nella fusione per incorporazione della società *Impianti Agno Srl* nella società *Impianti Astico Srl* ex artt. 2501 e segg. c.c. e che il rapporto di concambio, così come codicisticamente definito, sarà pari a (rispettivamente *Impianti Agno/Impianti Astico*) **20%/80%**; (iii) prendere atto che detto rapporto di concambio sarà, come di Legge, sottoposto al vaglio di un esperto ex art. 2501 sexies Codice Civile; (iv) determinare che, qualora detto rapporto di concambio non fosse ritenuto congruo dal citato *esperto*, l’operazione, così come pianificata, non verrebbe a realizzarsi; (v) autorizzare il Sindaco pro-tempore o chi per esso ad intervenire in tutte le sedi che verranno indicate dall’Organo Amministrativo della società *Impianti Astico Srl* al fine di dare efficacia giuridica al percorso di fusione qui delineato;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.Lgs n. 175/2016, in particolare gli artt. 5 e 7;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, secondo comma, lett. e), del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che entro le ore 12:00 del giorno 27 aprile 2022 non sono pervenute osservazioni/opposizioni alla presente proposta di deliberazione, come da avviso pubblicato in data 12 aprile 2022 all'albo online e sul sito istituzionale del Comune;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti come da verbale del 13.04.2022 acquisito al protocollo comunale n. 4365 del 14.04.2022 ed allegato al presente atto;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 13	Votanti n. 12	Astenuti n. 1 Tamaro
Favorevoli n. 12	Contrari n. /	

DELIBERA

- 1) di approvare la complessiva l'operazione di fusione sopra puntualmente descritta nonché i relativi allegati A) B) C) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che l'operazione conterà nella fusione per incorporazione della società Impianti Agno Srl nella società Impianti Astico Srl ex artt. 2501 e segg. c.c. e che il rapporto di concambio, così come codicisticamente definito, sarà pari a (rispettivamente Impianti Agno/Impianti Astico) **20%/80%**;
- 3) di prendere atto che detto rapporto di concambio sarà, come di Legge, sottoposto al vaglio di un *esperto* ex art. 2501 sexies Codice Civile;
- 4) di determinare che, qualora detto rapporto di concambio non fosse ritenuto congruo dal citato *esperto*, l'operazione, così come pianificata, non proseguirebbe nella sua realizzazione;
- 5) di autorizzare il Sindaco pro-tempore o chi per esso ad intervenire in tutte le sedi che verranno indicate dall'Organo Amministrativo della società Impianti Astico Srl al fine di dare efficacia giuridica al percorso di fusione qui delineato;
- 6) di dare atto che la presente proposta di deliberazione, è stata pubblicata sull'albo pretorio e sull'home page del sito istituzionale per 15 giorni ed è stato messo a disposizione dei cittadini un modulo per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;
- 7) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune, così come previsto dall'art.7, comma 4, del D.Lgs.175/16;

- 8) di trasmettere il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Veneto nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/16;

Dopodiché, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:

Presenti n. 13	Votanti n. 12	Astenuti n. 1 Tammaro
Favorevoli n. 12	Contrari n. /	

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. al fine di provvedere con urgenza agli adempimenti conseguenti..



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 29-04-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE OPERAZIONE DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' IMPIANTI AGNO SRL
NELLA SOCIETA' IMPIANTI ASTICO SRL**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 10-05-2022 fino al 25-05-2022 con numero di registrazione 359.

Sarcedo li 10-05-2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 29-04-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE OPERAZIONE DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' IMPIANTI AGNO SRL
NELLA SOCIETA' IMPIANTI ASTICO SRL**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Sarcedo li 21-05-2022

Il Responsabile dell'Esecutività

Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 8.03.2005 n. 82 di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.